

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5714

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROSSETTO, ACIERNO, ALEMANNO, ARMAROLI, BUONTEMPO, CASINI, COLLAVINI, CUSCUNÀ, DEL BARONE, FILOCAMO, FRAGALÀ, GIANNATTASIO, GUERRA, GUIDI, LO JUCCO, MARINACCI, MASIERO, MELOGRANI, MICHELINI, NIEDDA, PIVA, RAFFAELLI, RASI, SAIA, STAGNO D'ALCONTRES, STRADELLA, TARADASH, TASSONE, ZACCHERA

Nuove norme in materia di prevenzione degli incidenti stradali e introduzione della patente di guida a punti

Presentata il 18 febbraio 1999

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ogni anno in Italia per incidenti stradali muoiono circa 9 mila persone e più di 500 mila rimangono ferite. L'eccesso di velocità è tra le prime cause di morte, seguito dalla guida distratta, dall'ebbrezza alcolica e dall'abuso di sostanze stupefacenti.

La fascia di età più esposta risulta essere quella giovanile. Si tratta di una vera e propria emergenza che, oltre a creare dolore tra i familiari delle numerose vittime, comporta elevatissimi costi sanitari e sociali per il Paese che superano

anche i 30 mila miliardi di lire. Da ciò deriva la necessità della presente proposta di legge che, più che apportare delle modifiche al sistema sanzionatorio vigente nel nostro Paese, introduce disposizioni estremamente innovative, come l'insegnamento dell'educazione stradale nelle scuole, l'introduzione della patente di guida a punti e la previsione di un sistema di incentivi economici per gli organi competenti (Vigili urbani, Polizia di Stato e Carabinieri) ad accertare la violazione dell'uso obbligatorio del casco. Lo scopo è quello di affron-

tare la problematica dell'incidentalità stradale principalmente nell'ottica dell'informazione e della prevenzione degli incidenti stradali, partendo dalla concezione che non basta soltanto inasprire le attuali sanzioni previste dal codice della strada, ma che occorre *in primis* diffondere la cultura della sicurezza stradale soprattutto tra le giovani generazioni che, secondo i dati diffusi dalla Croce rossa italiana, risultano essere le più esposte agli incidenti stradali.

All'articolo 1 della proposta di legge si introduce un'importante novità: l'insegnamento dell'educazione stradale nelle scuole come materia di studio e di esame in tutta la scuola dell'obbligo e come parte della didattica nelle scuole materne pubbliche e private.

All'articolo 2 si prevedono campagne annuali di diffusione dei dati relativi alle conseguenze di mortalità, invalidità e spesa sociale in Italia e negli altri Paesi dell'Unione europea. Lo scopo è principalmente quello di informare e di coinvolgere l'opinione pubblica sui problemi dell'infortunistica stradale.

All'articolo 3 si introduce la patente di guida a punti, ispirandosi al sistema previsto dal codice della strada francese. Si tratta di una misura che anche nel nostro Paese può certamente servire a garantire maggiore sicurezza sulle strade, in quanto gli automobilisti si sentirebbero maggiormente responsabilizzati e osserverebbero con più attenzione le norme del codice della strada. Come nel codice francese, si prevede che la patente di guida sia con-

trassegnata da un numero di punti iniziali, che è ridotto ad ogni infrazione accertata commessa dal titolare della stessa. La prima sospensione della patente di guida scatta dalla perdita della metà dei punti iniziali, comportando una sospensione di sei mesi. La seconda scatta dai tre quarti dei punti con una sospensione di un anno. Alla perdita totale dei punti iniziali, la patente di guida perde la sua validità e il titolare può riottenerla solo dopo due anni con l'obbligo di sostenere nuovamente l'esame di guida e di sottoporsi ad una visita psicofisica.

Le modalità di applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 3 della presente proposta di legge, la definizione del numero dei punti iniziali da assegnare alla patente di guida, l'individuazione dell'elenco delle infrazioni che danno luogo alla riduzione dei punti, specificando di prevedere tra queste il divieto di sosta nei parcheggi riservati ai portatori di *handicap*, l'assegnazione ad ogni infrazione del numero dei punti corrispondenti sono demandati ad un decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

All'articolo 4 si prevede l'introduzione di un sistema di incentivi economici per gli organi competenti ad accertare la violazione dell'uso obbligatorio del casco per moto e ciclomotori.

L'articolo 5 stabilisce la copertura finanziaria della proposta di legge, della quale si auspica la rapida approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Insegnamento dell'educazione stradale nelle scuole).

1. L'educazione stradale è materia di studio e di esame in tutta la scuola dell'obbligo e fa parte della didattica nelle scuole materne pubbliche e private.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione, dei lavori pubblici e dell'interno, predispone, con proprio decreto, appositi programmi di insegnamento dell'educazione stradale per tutti gli istituti scolastici e per i loro diversi ordini e gradi.

ART. 2.

(Campagne di informazione).

1. Al fine di informare e di coinvolgere l'opinione pubblica sui problemi dell'infortunistica stradale, il Ministro dei trasporti e della navigazione promuove campagne annuali di diffusione dei dati relativi alle conseguenze di mortalità, invalidità e spesa sociale in Italia e negli altri Stati membri dell'Unione europea.

ART. 3.

(Introduzione della patente di guida a punti).

1. La patente di guida è contrassegnata da un numero di punti.

2. Il numero dei punti iniziali è ridotto ad ogni infrazione accertata commessa dal titolare della patente di guida.

3. In caso di perdita della metà dei punti iniziali la patente di guida è sospesa per sei mesi.

4. In caso di perdita dei tre quarti dei punti iniziali la patente di guida è sospesa per un anno.

5. In caso di perdita totale dei punti la patente di guida perde la sua validità.

6. La patente di guida può essere riottenuta dopo due anni dalla data di perdita totale dei punti, di cui al comma 5, con l'obbligo per il titolare di sostenere nuovamente l'esame di guida e di sottoporsi ad una visita psicofisica a sue spese.

7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, definisce le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, fissa il numero dei punti iniziali da assegnare alla patente di guida, individua l'elenco delle infrazioni che danno luogo alla riduzione dei punti prevedendo tra queste anche il divieto di sosta nei parcheggi riservati ai portatori di *handicap*, e assegna ad ogni infrazione il numero dei punti corrispondenti.

ART. 4.

(Norme sull'uso obbligatorio del casco).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, definisce un sistema di incentivi economici per gli organi competenti ad accertare la violazione dell'uso obbligatorio del casco per moto e ciclomotori.

ART. 5.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1 miliardo annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per

l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

